

Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa: nuovo regolamento
Consiglio di Presidenza della G.A., provvedimento 06.02.2004, G.U.
13.02.2004

Con il provvedimento 6 Febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta n. 36 del 13 febbraio, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha approvato un nuovo regolamento interno il proprio funzionamento.

Il Consiglio, che rappresenta l'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, ha le seguenti competenze:

verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti, per le questioni relative ai Tribunali amministrativi regionali, i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;

stabilisce annualmente i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

delibera sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

delibera sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, richiedendo, ove necessario il parere del Consiglio di Stato in Adunanza generale;

delibera sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi.

Art. 9.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti competenze:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti, per le questioni relative ai Tribunali amministrativi regionali, i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;

4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 31 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

5) stabilisce annualmente i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

6) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge 27 aprile 1982, n. 186, designa i magistrati titolari ed i magistrati supplenti componenti dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;

7) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

8) determina i criteri e le modalita' per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati e ne verifica il rispetto.

2. Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, richiedendo, ove necessario, ai sensi dell'art. 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato in Adunanza generale;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei Tribunali stessi;

- 5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dall'osservanza dell'obbligo di residenza sempre che l'assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;
 - 6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
 - 7) sui criteri per la formazione delle Commissioni speciali;
 - 8) sul collocamento fuori ruolo.
3. Il Consiglio di Presidenza puo' disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico di norma ad almeno due dei suoi componenti.
4. Il Consiglio inoltre:
- 1) delibera il regolamento di autonomia finanziaria e quello di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 53bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come introdotto dall'art. 20, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
 - 2) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della giustizia amministrativa;
 - 3) ove richiesto, esprime pareri su disegni o proposte di legge ovvero su ogni altro schema di atto normativo o provvedimento riguardante la giustizia amministrativa.
5. Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza da leggi o regolamenti o sottoposto al suo esame dal suo Presidente.

-----OMISSIS-----

Art. 38.

E s p o s t i

1. Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono esaminati dalla II commissione permanente.
2. In relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura disciplinare la commissione, in sede referente, riferisce al Consiglio con proposta motivata.
3. Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero configurare violazione dei doveri di ufficio la commissione, ove ravvisi la manifesta infondatezza dei fatti, propone al Consiglio l'archiviazione degli esposti. Nel corso della discussione della proposta di archiviazione, il Consiglio puo' decidere di sospendere l'esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari dell'azione disciplinare. Il Presidente del Consiglio di presidenza puo' comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della discussione della proposta di cui sopra e la trasmissione degli atti al proprio ufficio quale titolare dell'azione disciplinare.
4. Ove, invece, la commissione medesima ravvisi nell'esposto elementi significativi ai fini dell'azione disciplinare procede direttamente all'invio degli atti ai titolari dell'azione stessa.
5. Di tale deliberazione la commissione da' notizia al Consiglio di presidenza nella prima seduta utile.

Capo VI Disciplina

Art. 39.

Titolarita' dell'azione disciplinare

Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 40.

Accertamenti preliminari

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare il Consiglio di presidenza deferisce la questione alla commissione di cui all'art. 33, comma secondo, della legge 27 aprile 1982, n. 186, scegliendo di norma i componenti tra i membri effettivi della seconda commissione permanente. La commissione disciplinare procede agli accertamenti preliminari entro trenta giorni.

2. Contestualmente alla nomina dei tre componenti il Consiglio di presidenza designa il nominativo di due supplenti.
3. Qualora un componente della commissione, non possa partecipare, per qualsiasi impedimento, alla seduta della commissione stessa, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito da uno dei supplenti designati senza che siano ripetute le attività già espletate, delle quali viene presa cognizione dal supplente.
4. Dell'avvenuta sostituzione e presa cognizione, da parte del supplente, delle attività già espletate si dà atto nel verbale della commissione.

Art. 41.

Contestazione dei fatti

Il Consiglio, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti preliminari, contesta i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le eventuali giustificazioni.

Art. 42.

I s t r u t t o r i a

1. Il Consiglio, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione di cui all'art. 40 di procedere all'istruttoria.
2. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data in cui ne è stato dato l'incarico alla commissione prevista dall'art. 40, con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di presidenza.
3. La segreteria deve dare immediata comunicazione all'interessato di ogni deliberazione adottata nel corso dell'istruttoria.

Capo VI Disciplina

Art. 43.

D e c i s i o n e

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine per la conclusione dell'istruttoria, fissa con decreto la data della discussione dinanzi al Consiglio di presidenza.
2. Il decreto è notificato all'interessato almeno quaranta giorni prima della discussione. Entro questo termine l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nonché depositare, non oltre dieci giorni prima della discussione, le sue difese.
3. Nella seduta fissata per la trattazione il componente della commissione istruttoria più anziano nella qualifica svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato amministrativo ovvero da un avvocato del libero foro e in ogni caso ha per ultimo la parola.
4. Il Consiglio assume le sue determinazioni immediatamente dopo la discussione, con deliberazione motivata.
5. Ove il Consiglio si determini per la rimozione, o in qualunque momento del procedimento disciplinare la sospensione cautelare del magistrato dall'ufficio, il Presidente provvede ad investire della questione l'Adunanza generale del Consiglio di Stato per la formulazione del parere previsto dall'art. 5 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'art. 13, pen. comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.
6. Il Consiglio acquisisce il predetto parere e adotta in via definitiva i provvedimenti di propria competenza.

Art. 44.

Norma finale

Costituisce parte integrante del presente regolamento l'allegato 2 contenente l'articolazione ed il fabbisogno di organico dell'ufficio servizi del Consiglio di presidenza così come approvato

dal Consiglio di presidenza e proposto al Presidente del Consiglio di Stato per le determinazioni di sua competenza.

Roma, 6 febbraio 2004

Il Presidente: de Roberto